




ELABORATO  <b>P.07</b>	PROGETTO "Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio" - Opere edili di messa in sicurezza superfici vetrate - PELLICOLAZIONE SUPERFICI VETRATE ESISTENTI	
	LOCALITA' C.S.M. DI TOLMEZZO, C.S.M. DI GEMONA DEL FRIULI E C.S.M. DI SAN DANIELE DEL FRIULI	
SCALA	COMMITTENTE  REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  azienda per L'assistenza sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli	
DATA  16/07/2018	OGGETTO ELABORATO  SCHEMA DI CONTRATTO	
PROGETTISTA   <b>ALDRIGO ANDREA</b> <b>G E O M E T R A</b> <b>33050 RONCHIS (UD)</b> <b>CORSO ITALIA 66</b> <b>TEL./FAX 0431 56136</b>		COMMITTENTE
<p><i>In forza degli artt. 2577 e 2578 del C.C. il presente elaborato redatto dallo studio tecnico del geom. ALDRIGO non può essere riprodotto, nè divulgato, nè utilizzato, in tutto o in parte, per scopi diversi da quello di destinazione, senza espressa autorizzazione scritta dell'autore.</i></p>		

**SCRITTURA PRIVATA**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA****AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N° 3**

## ALTO FRIULI, COLLINARE, MEDIO FRIULI.

## CONTRATTO D'APPALTO

**per l'esecuzione dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)”.**

**CUP B66G1200085002 - CIG** .

L'anno **2018** (duemiladiciotto) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra i signori:

a) arch. Marino Ettorelli, nato a Venezia il 20 agosto 1969, Cod. fisc. TTR MRN 69M20 L736J, nella Sua qualità di Direttore della S.C. Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n°. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”, con sede legale a Gemona del Friuli, Piazzetta Portuzza, 2, Codice fiscale e P.IVA 02801560307, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, Cod. fiscale \_\_\_\_\_, legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Codice Fiscale e P.IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO che:

- con decreto del Direttore Generale n° \_\_\_\_ in data \_\_. \_\_. 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)”, per un importo dei lavori da appaltare di € 54.867,98 (diconsi Euro cinquantaquattromilaottocentosessantasette/98), di cui € 53.767,98 (diconsi Euro cinquantatremilatrecentosessantasette/98) per lavori ed € 1.100,00 (diconsi Euro millecento/00) per oneri della sicurezza;

- con determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n° \_\_\_\_ del \_\_. \_\_. 2018 veniva indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento dei lavori in argomento con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co.4 del citato Decreto Legislativo;

- con determinazione della SC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare n° \_\_\_\_ del \_\_. \_\_. 2018 veniva aggiudicata l’esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ per il ribasso d’asta sui prezzi posti a base di gara del \_\_, \_\_ % (diconsi \_\_\_\_ / \_\_\_\_ per cento) quindi per un importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) oltre all’IVA di legge, così

suddiviso:

- € \_\_\_\_\_ per lavori al netto del ribasso;

- € 1.100,00 per oneri della sicurezza.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le parti convengono e sottoscrivono con firma elettronica quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’Azienda, come sopra rappresentata, affida alla ditta \_\_\_\_\_, che,

per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie e propedeutiche ai “Lavori di adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio (pellicolatura vetrazioni)”, secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In particolare, le parti concordano e si obbligano ad applicare integralmente e senza eccezione alcuna gli articoli di capitolato speciale d'appalto di seguito indicati:

art. 2.4 Risoluzione del contratto;

art. 2.10 Programma esecutivo dei lavori – Sospensioni – Piano di qualità di costruzione e di installazione;

art. 2.11 Penali;

art. 2.17 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore.

#### ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_) di cui:

a) € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_)

per lavori veri e propri;

b) € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo", come definito all'art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo contrattuale a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle attività in appalto.

Con la formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e di ogni situazione che potesse influire sulla determinazione del corrispettivo e sulla regolare esecuzione dei lavori.

#### ART. 4 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto.

I lavori possono essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

All'accertamento dell'ultimazione dei lavori si procederà in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà certificato dalla Direzione Lavori, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante

certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

#### ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è da intendersi a corpo e consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle categorie componenti. L'importo forfetario contrattuale si intende comprensivo di ogni qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti così come previsti nei documenti contrattuali e nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate.

Detto importo è fisso ed invariabile qualunque sia la quantità di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare l'opera perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### ART. 6 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### ART. 7 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

#### ART. 8 –PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, al presente appalto si applica la disciplina di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione dello stato corrispondente al finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

In osservanza del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il conto corrente dedicato , anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente:

IBAN: \_\_\_\_\_

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: \_\_\_\_\_

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

#### ART. 10 – REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, ivi compresa la trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere compiute entro i termini e secondo le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs n.50/2016.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### ART. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,



## PREVIDENZA ED ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 103 D.Lgs n.50/2016.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

## ART. 12 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE

L'assegnatario individuato all'art. 1 del presente contratto ha depositato presso la stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di progetto.

Il piano di sicurezza e coordinamento di progetto ed il piano operativo di sicurezza trasmesso dall'assegnatario formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'assegnatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai commi precedenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### ART. 13 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, e che qui di seguito vengono riportati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore rimane l'unico ed effettivo responsabile a tutti gli effetti nei confronti della Stazione Appaltante.

#### ART. 14 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_ / ) pari al \_\_, \_\_ % per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### ART. 15 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma precedente, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per danni o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo contrattuale di € \_\_\_\_\_ e per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € \_\_\_\_\_.

#### ART. 16 – CONTROVERSIE

In materia di controversie si rinvia all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti per la stipula di un accordo bonario, ovvero all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Udine.

Qualora le controversie fossero attinenti a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, esse potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile in conformità all'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorché non materialmente allegati e saranno depositati presso l'ufficio competente della Stazione Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- b) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) le polizze di garanzia.

I documenti sopra elencati non sono materialmente allegati al presente contratto ma conservati presso l'ufficio competente della Stazione Appaltante.

#### ART. 18 – APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E RICHIAMO ALLE NORME

#### LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento e con il Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato, il contratto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:

a) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per quanto applicabile;

c) delle norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.

#### ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente

o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui in caso d'uso si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla stazione appaltante con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 22 del 02.01.2015 e l'appaltatore provvederà al rimborso della stessa a semplice richiesta.

#### ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della committenza in Piazzetta Portuzza n. 2, 33013 Gemona del Friuli.

#### ART. 21 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto, su carta resa legale, si compone di n. 15 (quindici) facciate.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"

arch. Marino Ettorelli

Ditta \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante \_\_\_\_\_

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono

specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto.

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"

arch. Marino Ettorelli

Ditta \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante \_\_\_\_\_